



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI COSTA MASNAGA APS

L'Associazione, quale Ente del Terzo settore,
è disciplinata dal presente statuto nei limiti di cui al D.lgs. 117/2017

Allegato al Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci
del .././2020

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' Costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“Corpo Musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga APS”** di seguito chiamata per brevità **“Associazione”**. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni adottati dall'Assemblea dei soci, nei limiti di cui al D.lgs. 117/2017 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Costa Masnaga (LC), piazza Confalonieri, 1 e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica ed apolitica, la cui attività principale consiste nell'istruzione e nella formazione musicale. In particolare intende:
 - promuovere e diffondere la cultura musicale in particolare di quella bandistica;
 - sviluppare l'associazionismo ed il volontariato musicale.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività individuate dall'art. 5 (attività di interesse generale) lettere d, i, del D. Lgs. 117/2017 e, nello specifico:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui a presente articolo;
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) realizza concerti e servizi musicali sul territorio provinciale, nazionale ed internazionale;
 - b) svolge attività di formazione musicale rivolta costantemente ai soci, attraverso la realizzazione o partecipazione a prove d'assieme, registrazioni, master di specializzazione ed ogni altra attività ritenuta idonea ad un miglioramento continuo della qualità tecnica ed artistica del singolo musicante e dell'intero gruppo musicale;
 - c) svolge attività didattica aperta a tutti, particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna;
 - d) garantisce una presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza;
 - e) promuove, gestisce, organizza o realizza, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali, scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
 - f) incentiva, realizza iniziative pubblicistiche nel settore della cultura, della didattica e tecnica musicale su qualsiasi supporto, utilizzando mezzi e procedimenti idonei, con finalità didattica o promozionale;
 - g) collabora con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità simili ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi affini;
 - h) ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali nella propria realtà locale o dovunque se ne valuti opportuno l'intervento.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
6. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 4 – SOCI.

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (7).
3. L'Associazione è composta da soci effettivi e soci benemeriti.
4. Sono soci effettivi:
 - il Maestro,
 - il Presidente,
 - il Vice Presidente,
 - tutti i musicanti che partecipano attivamente alle attività dell'Associazione maggiorenni. Possono essere ammessi soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.
5. Sono soci benemeriti:
 - i musicanti che abbiano prestato il proprio servizio per quarant'anni ininterrotti tra le file dell'Associazione;
 - titolo onorifico conferito dal Consiglio Direttivo a coloro che si sono particolarmente distinti nei confronti dell'Associazione
6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. In caso di accoglimento la decisione sarà comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
7. Perdita della qualifica di socio: la perdita della qualifica di socio può avvenire per:
 - a) **mancato pagamento** della quota associativa;
 - b) **recesso**: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
 - c) **decesso**;
 - d) **esclusione**: l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, in caso di:
 - mancato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi e degli impegni sociali;
 - compimento di atti contrari allo Statuto e ai regolamenti interni;
 - gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
8. Ricorso in Caso di esclusione: la perdita della qualifica di socio è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di esclusione, il socio espulso può far ricorso avverso la decisione entro trenta giorni da quando ne riceve comunicazione, all'Assemblea Ordinaria dei soci mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea Ordinaria delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio

Direttivo per la discussione del ricorso entro 3 mesi dalla proposizione del ricorso stesso ed il giudizio dell'Assemblea è insindacabile.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

1. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

2. Diritti: i soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, esercitare il diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea dei soci direttamente o per delega ed eleggere o revocare gli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- accedere alla sede sociale;
- essere eletti, qualora maggiorenni, alle cariche sociali;
- esaminare i libri sociali (secondo le modalità previste da un eventuale regolamento interno o da apposita delibera del consiglio Direttivo);
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

3. Doveri: i soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. È facoltà dei soci effettuare versamenti superiori rispetto all'importo minimo deliberato dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono a fondo perduto: non sono rivalutabili, non sono trasmissibili a terzi e non è possibile in nessun caso la ripetizione delle stesse;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- conservare con cura gli strumenti, le attrezzature, le divise e ogni altro bene messo a disposizione o di cui vengono dotati dall'Associazione;
- garantire la loro disponibilità per le varie attività dell'Associazione:

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI.

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da Un Consigliere appositamente delegato dal Presidente.
3. L'Assemblea dei Soci, in base alla sua convocazione e alla finalità per cui viene convocata, può essere: Ordinaria o Straordinaria.
4. L'Assemblea Ordinaria è competente per:
 - a) la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - b) l'elezione del consiglio Direttivo e la revoca dei consiglieri;
 - c) l'approvazione del bilancio di esercizio e l'approvazione o ratifica del bilancio di previsione entro il 30 aprile di ogni anno;
 - d) le deliberazioni in ordine alla mancata attribuzione della qualifica di socio e all'espulsione, in caso di ricorso avverso le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art, 4;
 - e) la fissazione delle norme che regolano la vita della banda musicale, mediante approvazione di regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio Direttivo o da soci;
 - g) la nomina e la revoca del Maestro su proposta del Consiglio Direttivo;
 - h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
5. L'Assemblea Straordinaria è competente per:
 - a) l'adozione di modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto;
6. Convocazione dell'Assemblea
 - a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
 - b) L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria può essere convocata:
 - dal Presidente;
 - dal Consiglio Direttivo;
 - dal Presidente su specifica richiesta di almeno 1/3 dei soci.
 - c) La convocazione è comunicata ai soci almeno 10 giorni prima della data della prima convocazione in una delle seguenti modalità:
 - con comunicazione scritta;
 - mediante posta elettronica;
 - mediante affissione dell'avviso nella sede sociale;
 - mediante l'utilizzo di nuove tecnologie o social network.
 - d) La comunicazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
7. Assemblea Ordinaria
 - a) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci. In relazione ai soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, il relativo diritto di voto attivo spetta a chi ne esercita la patria potestà.
 - b) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
 - c) Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
 - d) Le votazioni di cui all'art. 7 punti 4a, 4c, 4e, 4f avvengono normalmente in modo palese.
 - e) Le votazioni di cui all'art. 7 punti 4b, 4d, 4g avvengono mediante scrutinio segreto con schede.

- f) Per decisione della maggioranza dell'Assemblea possono avvenire a scrutinio segreto anche le votazioni di cui all'art. 7 punti 4a, 4c, 4e, 4f
- g) Per l'elezione del Consiglio Direttivo può essere approvato un regolamento specifico.
- h) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto né possono ricevere deleghe; nelle altre deliberazioni gli amministratori possono votare, ma non possono ricevere deleghe.

7. Assemblea Straordinaria.

- a) L'Assemblea Straordinaria convocata per l'adozione di modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, su proposta del Consiglio Direttivo (art. 7 punto 5a) è validamente costituita, quando sono presenti i 2/3 dei soci. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci. In relazione ai soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, il relativo diritto di voto attivo spetta a chi ne esercita la patria potestà.
- b) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato (ad esclusione degli Amministratori), mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
- c) Le delibere di cui all'art. 7 punto 5a, sono prese a maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
- d) L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio (art. 7 punto 5b) è validamente costituita, quando sono presenti i 3/4 dei soci. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci. In relazione ai soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, il relativo diritto di voto attivo spetta a chi ne esercita la patria potestà.
- e) Le delibere di cui all'art. 7 punto 5b, sono prese con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci e non sono consentite deleghe.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Al Consiglio Direttivo compete:
 - a) la nomina e/o la revoca, tra i propri componenti delle cariche previste dal presente Statuto (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere);
 - b) la nomina e/o la revoca dei componenti della Commissione Artistica;
 - c) l'organizzazione dell'attività dell'Associazione in linea con le finalità indicate all'art. 2;
 - d) la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
 - e) la gestione delle entrate e delle uscite;
 - f) la sottoposizione all'Assemblea della proposta di nomina del Maestro e/o la revoca del Maestro;
 - g) la nomina e/o la revoca del Vice Maestro e del Maestro della Junior Band come indicato nell'art. 12;
 - h) l'individuazione dei soci d'onore al merito;
 - i) l'adozione di provvedimenti di espulsione di soci per i motivi indicati all'art. 4;
 - j) la determinazione della quota associativa e delle modalità di versamento;

- k) la sottoposizione all'Assemblea di proposte di modifica del presente Statuto;
 - l) la ratifica dei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - m) la convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - p) predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
 - q) ogni altro potere necessario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
5. Composizione, durata, rimozione, nomina e revoca delle cariche:
- a) il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 componenti, fino ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni;
 - b) I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.
 - c) Il Consiglio Direttivo decade prima del decorso dei 3 anni in caso di rimozione da parte dell'Assemblea per il compimento di gravi inadempienze o qualora a causa delle dimissioni dei suoi componenti il numero di consiglieri in carica risulti inferiore a 5.
 - d) Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
 - e) Nel corso della prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Dalla nomina a consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario ed a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
 - f) La perdita o la revoca della qualifica di consigliere si ha:
 - per dimissioni;
 - per decesso;
 - per destituzione: in caso di mancata partecipazione consecutive alle riunioni per più di un anno senza giustificato motivo, qualora il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno;
 - per revoca disposta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
 - g) Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del consigliere dimissionario o destituito con il primo candidato figurante tra quelli non eletti alle precedenti elezioni.
 - h) Nel caso non vi siano candidati idonei o questi rinuncino alla nomina, il Consiglio Direttivo convocherà entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione suppletiva per i componenti da sostituire.
 - i) Qualora non si riesca a sostituire il consigliere dimissionario o destituito, i rimanenti dovranno convocare entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria dei soci affinché provveda all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato:
- a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente;
 - c) dal Segretario;
 - d) da almeno un terzo dei consiglieri.
7. La convocazione è comunicata ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione:
- a) mediante posta elettronica;
 - b) mediante l'utilizzo di nuove tecnologie o social network.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri;
9. Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti alla riunione.

10. Collaboratori: il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Collaboratori che possono partecipare a tutte le riunioni, senza invito, a cui è riconosciuto diritto di intervento, ma non di voto.
11. Verbale: delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Qualora non si riesca a trovare un accordo sull'individuazione della figura del Presidente o del Vice Presidente il Consiglio Direttivo convocherà entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria affinché provveda a nuove elezioni. Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente:

- ha potere di firma ed è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- può convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- può assumere, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- può nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Amministrativa e Giudiziaria in qualsiasi grado di giudizio;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di presidente temporaneo.

ARTICOLO 10 - TESORIERE.

1. Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Il tesoriere coadiuva il Presidente nella operatività economica, pertanto condivide con il Presidente il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere può delegare fino a due componenti del Consiglio Direttivo che possono operare sul conto corrente dell'Associazione, è responsabile della regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti ed assiste il Consiglio Direttivo nella predisposizione del rendiconto e del bilancio preventivo.

ARTICOLO 11 - SEGRETARIO.

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario redige i verbali di ogni seduta del Consiglio e Assemblee, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda (secondo le modalità previste da un eventuale regolamento interno o da apposita delibera del consiglio Direttivo), cura la corrispondenza, gestisce gli archivi dei documenti cartacei/informatici e assolve alla produzione e inoltro di tutte le pratiche documentali necessarie nei rapporti con Associazioni, Enti pubblici o privati e soggetti esterni.
3. In caso di assenza del Segretario, un altro consigliere delegato redigerà i verbali al punto 2.

ARTICOLO 12 – MAESTRO, VICE MAESTRO E MAESTRO DELLA JUNIOR BAND.

1. Il Maestro:

- a. cura la preparazione tecnica della banda musicale;
- b. è componente di diritto della Commissione Artistica;
- c. propone al Consiglio Direttivo attività volte a realizzare la crescita musicale del gruppo;
- d. collabora con il Responsabile della scuola allievi e con il Maestro della Junior Band per la gestione della Scuola di musica e l'interazione con la Junior Band ed esprime proposte al Consiglio Direttivo per il miglioramento musicale e didattico dei corsi stessi.

2. Il Vice Maestro è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Maestro tra i membri dell'Assemblea aventi le necessarie competenze per ricoprire tale ruolo. Il Vice Maestro supplisce alle assenze del Maestro, nel caso in cui questo sia impossibilitato a partecipare alle prove e/o ai servizi. Una volta decaduto il Maestro, il Vice Maestro ne acquisisce le mansioni fino alla nomina di un nuovo Maestro; con la nomina di un nuovo Maestro la nomina di Vice Maestro decade automaticamente.

3. Il Maestro della Junior Band, la banda giovanile composta dagli allievi della scuola di musica, è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Maestro anche tra persone non aventi la qualifica di socio ma avente le necessarie competenze per ricoprire tale ruolo. Il Maestro della Junior Band, può partecipare alle riunioni del Direttivo, come collaboratore, al fine di favorire il coinvolgimento della Junior Band nelle attività della banda musicale e lo scambio di informazioni tra i maestri e il Direttivo.

ARTICOLO 13 – COMMISSIONE ARTISTICA.

1. Può essere istituita la Commissione Artistica il cui compito è quello di definire la programmazione artistica annuale sia in termini di scelta dei brani che in termini di attività di supporto al programma dell'Associazione.
2. È composta dal Maestro da un componente del consiglio Direttivo e da un altro socio maggiorenne nominato dal Consiglio Direttivo anche non appartenente allo stesso.
3. La Commissione Artistica può essere sciolta da delibera del consiglio Direttivo che provvederà alla sua ricostituzione. Allo stesso modo, in caso di dimissioni di uno o più componenti la commissione, il consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei sostituti necessari per tornare al numero originario. All'interno della commissione ogni componente ha diritto di voto.
4. La Commissione Artistica dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare alla commissione artistica l'organizzazione di determinati eventi.

ARTICOLO 14- I COLLABORATORI.

1. I collaboratori sono nominati dal Consiglio Direttivo eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di soci, ricoprono l'incarico per la durata del Consiglio Direttivo. I collaboratori si occupano delle mansioni specifiche attribuite loro dal Consiglio Direttivo (ex. gestione delle divise, gestione dell'archivio, ecc.) e collaborano con il Consiglio Direttivo per l'organizzazione dell'attività dell'Associazione. I collaboratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto d'intervento, ma non di voto.

ARTICOLO 15 – IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA ALLIEVI E DELLA JUNIOR BAND.

1 Il Responsabile della scuola allievi e della Junior Band è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci dell'Associazione e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

2. Il Responsabile della scuola allievi e della Junior Band ha il compito di:

- organizzare i corsi in modo da permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche della Scuola di musica, in accordo con quanto disposto dal Consiglio Direttivo e con gli orientamenti musicali espressi dal Maestro.

- gestire i rapporti tra i vari maestri di strumento, il Maestro, il Maestro della Junior Band, il Consiglio Direttivo, gli allievi ed i genitori, nonché organizzare il calendario delle lezioni della scuola allievi in base alle condizioni logistiche, alle esigenze degli allievi e dei maestri.

- organizzare gli interventi e le collaborazioni con le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio al fine di diffondere la cultura della musica bandistica e favorire l'iscrizione di nuovi allievi ai corsi di musica.

- organizzare l'attività musicale e ludico ricreativa della Junior Band in accordo con il Consiglio Direttivo, il Maestro ed il Maestro della Junior Band

ARTICOLO 16 - SCUOLA ALLIEVI E JUNIOR BAND.

1. L'Associazione organizza corsi musicali ad indirizzo bandistico al fine di diffondere la pratica musicale e favorire l'ingresso di nuovi elementi nel suo gruppo e di fare crescere i propri Allievi secondo i principi di solidarietà ed impegno sociale che accomunano i componenti dell'Associazione.
2. La Junior Band è composta principalmente dai ragazzi che frequentano la Scuola Allievi è organizzata per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita musicale, integrando lo studio individuale dello strumento e del solfeggio con la possibilità di suonare in gruppo insieme altri strumenti, sotto la direzione di un Maestro.
3. L'articolazione e l'organizzazione della scuola allievi e della Junior Band viene disciplinata da uno specifico Regolamento.

ARTICOLO 17 – LIBRI SOCIALI.

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui al paragrafo precedente sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ARTICOLO 18 – ESERCIZIO SOCIALE.

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria:
 - a. la relazione di missione;
 - b. il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
 - c. il bilancio preventivo per l'anno in corso.
3. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo restano depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni precedenti la data fissata per la riunione dell'Assemblea a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 19 – RISORSE ECONOMICHE.

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;

- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
2. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

ART. 20 - SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 21 – PATRIMONIO SOCIALE.

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
- a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI.

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 23 – NORMA FINALE.

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.